

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-752	del 03/11/2010
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana di Roma per l'esecuzione del progetto "Sorveglianza epidemiologica attraverso il bio-monitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale".	
Proposta	n. PDTD-2010-739 del 21/10/2010	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Belladonna Vito	
Struttura proponente	Ctr Ambiente Salute	
Dirigente proponente	Lauriola Paolo	
Responsabile del procedimento	Erspamer Laura	

Questo giorno 03 (tre) novembre 2010 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6, in Bologna, il Direttore Tecnico, Ing. Vito Belladonna, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana di Roma per l'esecuzione del progetto "Sorveglianza epidemiologica attraverso il bio-monitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale".

VISTI:

- la Legge n. 44 del 19 aprile 1995, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- in particolare l'art. 5 di tale legge, che prevede, tra le funzioni, attività e compiti di Arpa, la realizzazione di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento, il supporto per l'elaborazione di piani di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale, la realizzazione di specifiche campagne di controllo dei fattori ambientali;
- l'art. 5, comma 2, della medesima legge regionale il quale prevede che "Per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, l'ARPA può definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente";

RICHIAMATO:

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le Pubbliche Amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO:

- che l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZS) di Roma ha chiesto ad ARPA la disponibilità allo svolgimento dell'attività denominata "Sorveglianza epidemiologica attraverso il bio-monitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale";
- che l'ARPA ha espresso il proprio parere favorevole allo svolgimento di quanto richiesto;

DATO ATTO:

- che, al riguardo, è stato concordato tra l'IZS ed ARPA un apposito schema di convenzione, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, destinato a regolare il rapporto di collaborazione tra i due Enti;

RILEVATO:

- che, per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte di ARPA, si fa esplicito riferimento all'articolo 1 della sopraindicata convenzione;
- che, come previsto all'art. 5 della convenzione in parola, la durata complessiva è di due anni a decorrere dal 30/03/2010;
- che, per la realizzazione del progetto, l'IZS corrisponderà ad ARPA l'importo complessivo di euro 25.000,00 (venticinquemila) secondo le modalità di cui all'art. 9 della citata convenzione:
 - una prima quota pari al 60% del finanziamento – inizio progetto;
 - una seconda quota pari al 30% del finanziamento – dopo la scadenza del primo anno;
 - una terza quota pari al 10% del finanziamento – dopo la fine del progetto;
- che tali ricavi coprono interamente i costi previsti per la realizzazione del progetto;

RITENUTO:

- quindi, opportuno approvare la convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana di Roma, che si allega sub A), per la realizzazione del progetto “Sorveglianza epidemiologica attraverso il bio-monitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale” in quanto le attività previste sono conformi alle finalità dell'Agenzia;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Paolo Lauriola il quale ha espresso, ai sensi del Regolamento in materia di Decentramento, approvato con D.D.G. n. 95 del 27.09.2010, il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della Legge Regionale n. 32/93 la Dott.ssa Laura Erspamer;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi del Regolamento Arpa per il Decentramento amministrativo approvato con D.D.G. n. 95/2010;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZS) di Roma, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la realizzazione da parte di ARPA delle attività denominate "Sorveglianza epidemiologica attraverso il bio-monitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale";
2. di dare atto che la convenzione di cui al punto 1., ha una durata di due anni a decorrere dal 30/03/2010;
3. di dare atto inoltre che, per la realizzazione delle attività di cui sempre al punto 1., l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana (IZS) di Roma ad ARPA corrisponderà l'importo complessivo di euro 25.000,00 secondo le modalità di cui all'articolo 9 della citata convenzione.

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to: Ing. Vito Belladonna)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI
LAZIO E TOSCANA

CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEL PROGETTO CCM
“Sorveglianza epidemiologica attraverso il bio-monitoraggio animale di
sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale”

PREMESSO CHE

- Il Ministero della Salute- Dipartimento della prevenzione e della comunicazione- Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria- ha stipulato in data 21 dicembre 2009 con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana l'accordo di collaborazione per l'esecuzione del progetto sopra indicato;
- Il progetto oggetto della presente convenzione è articolato in più fasi alla cui realizzazione partecipa, tra gli altri, il Dipartimento di Epidemiologia del SSR, Regione Lazio;
- Il relativo progetto è allegato in copia al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana,
con sede legale in Roma – Via Appia Nuova n. 1411 Cap. 00178, P.I.
00887091007, di seguito denominato Istituto Capofila

e

.....con sede
legale.....
legalmente rappresentato da.....
che, ai fini dello svolgimento della ricerca, costituisce l' unità operativa UO
2 indicata nel progetto di cui in premessa e che dichiara di ben conoscere i
contenuti del progetto di ricerca in allegato, di seguito nominata UO2

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

L'Istituto Capofila, rappresentato dal Direttore Generale Dr. Nazareno
Renzo Brizioli, assegna alla Regione Lazio, Dipartimento di Epidemiologia
del SSR, di seguito nominata UO2, che accetta per la parte di propria
competenza, lo svolgimento delle fasi di ricerca meglio esplicitate nel
progetto esecutivo che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente convenzione (allegato 1).

Articolo 2

L'UO2 partecipa al suddetto progetto con l'unità operativa indicata, la quale opererà secondo gli obiettivi e le modalità indicati nel progetto e che potranno essere più dettagliatamente specificati in appositi protocolli operativi predisposti dal Responsabile scientifico del progetto, in accordo con il Responsabile dell'unità operativa, il dott. Francesco Forastiere.

Articolo 3

L'Istituto Partner si impegna a cooperare, per il tramite della propria Unità Operativa, con il Responsabile scientifico dell'Istituto Capofila per assicurare un'efficiente gestione della ricerca e, in particolare, a fornire tutte le informazioni in proprio possesso necessarie o utili per il conseguimento dell'obiettivo.

Articolo 4

Il Responsabile scientifico del progetto coordinerà tutte le fasi e gli adempimenti dallo stesso previsti e avrà cura di tenere conto delle specifiche esigenze delle singole unità operative.

Articolo 5

1. Il progetto ha durata biennale a decorrere dal 30/03/2010 data di effettivo avvio comunicato dall'Istituto Capofila.
2. Eventuali proroghe o variazioni del piano finanziario concedibili dal Ministero finanziatore, una sola volta nel corso del progetto, saranno di esclusiva responsabilità del Capofila previa consultazione e informazione di tutte le Unità Operative.

Articolo 6

I tempi e i compiti da svolgersi a cura dell' UO2 sono quelli indicati nelle fasi previste dal progetto che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 7

1. Per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione è concesso alla UO2 un finanziamento complessivo pari a 25.000,00 Euro.
2. L'UO2 dichiara che le attività di cui alla presente convenzione non sono soggette ad I.V.A. ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto si tratta di attività rientranti nei propri compiti istituzionali.

Articolo 8

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art.1, l' UO2, entro i 30 giorni che precedono la scadenza di ogni semestre di attività, trasmette all' Istituto capofila un rapporto tecnico o altra documentazione relativa allo stato di avanzamento del progetto ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, utilizzando l'apposito modello allegato alla presente convenzione (allegato 2).
2. Entro i 30 giorni che precedono la scadenza della

convenzione, l'UO2 trasmette all'Istituto Capofila un rapporto tecnico o altra documentazione relativa ai risultati raggiunti nel periodo di durata della convenzione stessa ed un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, utilizzando il predetto modello riportato in allegato 2 alla presente convenzione. L'Istituto Capofila può comunque richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di avanzamento del progetto.

3. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario originario previsto nel progetto di cui all'allegato 1.
4. La documentazione contabile comprovante le spese effettivamente sostenute dalla UO2 va conservata agli atti dell'amministrazione della UO2. Tale documentazione, qualora fosse richiesto, sarà resa disponibile alle verifiche da parte dell'Ente finanziatore.

Articolo 9

1. Il finanziamento è concesso alla UO2 al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione del progetto di cui alla presente convenzione come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art.8.

2. il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota pari al 60% del finanziamento – inizio progetto .
 - b) una seconda quota pari al 30% del finanziamento – dopo la scadenza del primo anno.
 - c) una terza quota pari al 10% del finanziamento - dopo la fine del progetto.
3. L'Istituto si impegna a corrispondere alla UO2 le quote spettanti solo dopo effettiva ricezione dei fondi da parte del Ministero e dietro formale richiesta di pagamento e relativa nota di debito/fattura inoltrata dopo la formale comunicazione di ricezione dei fondi da parte dell'Istituto Capofila.

Articolo 10

In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni tecniche e finanziarie, di cui all'art. 8, di grave violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione per cause imputabili alla UO2 che possano pregiudicare la realizzazione del progetto, il Ministero intima per iscritto all'Istituto Capofila, a mezzo di raccomandata a/r, di porre fine alla violazione nel termine indicato nell'atto di diffida. Decorso inutilmente detto termine la convenzione si intende risolta di diritto a decorrere dalla data indicata nell'atto di diffida. Sarà compito dell' Istituto Capofila a trasmettere l'atto di diffida alla UO in questione che ha

l'obbligo a porre fine alla violazione riscontrata.

Articolo 11

E' espressamente convenuto che in caso di risoluzione della presente convenzione, la UO2 ha l'obbligo di provvedere entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta alla restituzione delle somme corrisposte sino alla data di risoluzione dell'accordo.

Articolo 12

1. I risultati del progetto, ivi inclusi i rapporti di cui all'articolo 8 sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute. Il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dalla UO2 nell'ambito o in occasione dell'esecuzione della presente convenzione, rimarranno di titolarità esclusiva del Ministero della Salute. Quest'ultimo potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione.
2. L'UO2 ha la facoltà di utilizzare autonomamente i documenti ed i

risultati di cui al comma 1 per le proprie attività istituzionale dietro espressa autorizzazione del Ministero, riportando l'indicazione: "Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute- CCM".

Articolo 13

Le controversie insorte tra l'Istituto Capofila e Unità Operativa possono essere risolte da un collegio arbitrale così composto:

- A. Un rappresentante dell'Istituto Capofila;
- B. Un rappresentante dell'Unità Operativa;
- C. Un esperto del settore, con funzioni di Presidente nominato d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, nominato dal Direttore Generale del Ministero della Salute- Dipartimento della prevenzione e della comunicazione- Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

Venendo a mancare, per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale, uno degli arbitri, provvede alla sua tempestiva sostituzione la parte che aveva nominato l'arbitro mancante. Disimpegna le funzioni di Segretario del collegio un funzionario dell'Istituto Capofila. Il collegio arbitrale si riunisce presso l'Istituto Capofila e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli oneri del giudizio.

Articolo 14

Il presente accordo dovrà essere controfirmato per accettazione dal

Legale Rappresentante dell'Ente Partner. Le spese eventualmente necessarie per bolli e per la registrazione, in caso d'uso, nonché per ogni altro onere inerente o conseguente il presente accordo, redatto in duplice copia, sono a carico dell'Istituto Capofila, ai sensi della normativa vigente.

Roma,

Per L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Regioni Lazio e Toscana
(Dott. Nazareno Renzo Brizioli)

Per

N. Proposta: PDTD-2010-739 del 21/10/2010

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Approvazione convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana di Roma per l'esecuzione del progetto "Sorveglianza epidemiologica attraverso il bio-monitoraggio animale di sostanze contaminanti in aree a rischio ambientale".

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 02/11/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
